



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

56036 Palaia - Piazza della Repubblica n° 56
P.I. 00373580505

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE**

(art. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016).

(approvato con deliberazione della G.C. n. 44 del 1/08/2017)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 – comma 2 - del D.Lgs., n. 50 del 18.04.2016.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche a cura del personale interno identificato con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Sono incentivabili le seguenti “funzioni tecniche”:
 - a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) attività per la verifica preventiva dei progetti;
 - c) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
 - d) attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) attività di responsabile unico del procedimento;
 - f) attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - g) attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
 - h) attività di collaudatore statico;
 - i) coordinamento per l' esecuzione sicurezza di cantiere;
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera, lavoro, fornitura.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera, lavoro, fornitura da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:
 - opera, lavoro, fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria: 2%
 - opera, lavoro, fornitura di importo superiore alla soglia comunitaria: 1,5%.
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera, lavoro, fornitura.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

5. Qualora al personale interno dell'Ente vengano affidati uno o parte dei livelli di attività, e gli altri vengano assegnati invece a professionisti esterni, la quota di incentivo determinata sulla base dei criteri di cui ai precedenti articoli, va ad incrementare la quota del fondo e verrà ridistribuita con i criteri di cui al successivo art. 4.

Art. 3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra gli incaricati delle funzioni tecniche.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
4. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata prestazioni per le funzioni tecniche, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera, lavoro, fornitura come segue:

| Attività | % min | % max | Prestazione | Ruolo | % min | % max |
|---|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Responsabilità unica del procedimento | 5 | 55 | art. 31 | RUP | 10 | 100 |
| | | | | Collaboratore/i tecnico/i | 0 | 90 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 0 | 30 |
| Programmazione della spesa per investimenti | 10 | 40 | art. 21 | Collaboratore/i tecnico/i | 10 | 100 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 0 | 90 |
| Verifica preventiva del progetto | 0 | 15 | art. 26, c. 6 lett. c) e d) | Collaboratore/i tecnico/i | 10 | 100 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 0 | 90 |
| Predisposizione e controllo delle procedure di bando | 1 | 15 | art. 32 | Responsabile CUC | 10 | 100 |
| | | | | Collaboratore/i tecnico/i | 0 | 90 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 0 | 90 |
| Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto | 10 | 60 | art. 101 | Direttore dei lavori/esecuzione | 20 | 80 |
| | | | | Direttore/i operativo/i | 0 | 30 |
| | | | | Ispettore/i di cantiere | 0 | 20 |
| | | | | Coordinatore sicurezza | 0 | 30 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 0 | 10 |
| Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità | 1 | 10 | art. 102 | Collaudatore tecnico-amministrativo | 40 | 100 |
| | | | | Collaudatore statico | 0 | 100 |
| | | | | Collaboratore/i tecnico/i | 0 | 60 |
| | | | | Collaboratore/i amministrativo/i | 0 | 10 |

2. Una quota pari al 50% dell'incentivo previsto per la predisposizione e controllo del procedure del bando, su apposita richiesta, è riconosciuta ai componenti della centrale di committenza.

3. Sono compresi nel presente regolamento anche gli appalti di servizi e forniture che richiedano un piano di intervento periziato e/o un capitolato di appalto; sono invece escluse le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie correnti.

Art. 5 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile dell'ufficio, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Nel caso in cui il responsabile dell'ufficio fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, viene disposta dal Segretario Generale.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 6 - Termini temporali e penalità

1. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
2. L'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto, qualora iscrivibili ai dipendenti responsabili, nei seguenti casi:
 - incremento dei costi: 1% del compenso spettante per ogni 1.000,00 euro di incremento dei costi;
 - incremento dei tempi di esecuzione: 1% del compenso spettante per ogni giorno di ritardo.
3. Ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
4. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo:
 - incrementi dei costi, sospensioni, proroghe ed altre motivazioni correlate a modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del D. Lgs n. 50/2016;
 - sospensioni e proroghe dei lavori, opere e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della stazione appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - ritardi imputabili esclusivamente alla ditta e soggetti a penale per ritardo.

Articolo 7 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle opere, lavori, servizi o forniture affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 ed entra in vigore all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.